



INTEGRAZIONE INDENNITA' DI MALATTIA/INFORTUNIO

REGOLAMENTO

**Approvato con Delibera del
Comitato di Gestione
n.482 del 6 dicembre 2019**

ART. 1 - DECORRENZA

Il Presente Regolamento decorre dal 01/01/2020.

ART. 2 - CONTRIBUZIONE

Alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, verrà erogato il contributo di assistenza contrattuale (CAC), riscosso in attuazione di norme contrattuali e di convenzione INPS, secondo misura e modalità indicate dalle stesse.

Art. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze di aziende pubbliche e private viene corrisposta dall'Ente Bilaterale CIMALA EBAT Bari, in applicazione dei CCNL e CCPL degli operai agricoli e florovivaisti, una indennità integrativa del trattamento di legge, compreso il periodo di carenza, in caso di malattia e/o di infortunio sul lavoro, secondo norme e procedure previste dal presente Regolamento.

In particolari casi, vengono, altresì, concessi, ai lavoratori o agli aventi diritto, dei contributi assistenziali "*una tantum*" e trattamenti integrativi economici.

Per il pagamento di quanto previsto nel presente articolo, verranno utilizzate le somme affluite sul Fondo Contributi Assistenza Malattia (CAM) nella misura stabilita, a tale scopo, dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro.

ART. 4 - REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Per poter ottenere le prestazioni di cui al precedente art. 3, occorre che nell'anno per il quale si richiede l'indennità integrativa:

1. il lavoratore abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze di Ente o azienda agricola operante ed iscritta nei ruoli INPS delle Province di Bari e/o BAT. Si precisa che per la Provincia BAT i Comuni di competenza sono Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola;
2. l'Ente o l'azienda, presso cui il lavoratore richiedente ha lavorato, sia in regola con il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale CIMALA EBAT Bari. Nel caso in cui, nello stesso anno, il lavoratore abbia prestato la sua attività presso più Enti o aziende, la domanda si intende accolta qualora risulti in regola, con il pagamento dei contributi, l'Ente o l'azienda presso cui il lavoratore ha effettuato il maggior numero di giornate;
3. l'indennità di legge sia stata riconosciuta dall'Ente INPS e/o INAIL, per i medesimi periodi per i quali si chiede l'integrazione;
4. il lavoratore, residente fuori dalle Province di competenza dell'Ente Bilaterale CIMALA EBAT Bari, che sia stato assunto anche da Enti o da aziende operanti ed iscritti nei ruoli INPS di altre Province, non abbia richiesto l'integrazione, per lo stesso periodo di malattia e/o infortunio, ad altro Ente Bilaterale.

ART. 5 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La misura dell'indennità integrativa è stabilita dai CCNL e CCPL vigenti.

L'importo della indennità integrativa giornaliera è deliberato dal Comitato di gestione, anche in deroga a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, tenute presenti le disponibilità e le risultanze di bilancio del Fondo CAM.

Il numero massimo di giorni indennizzabili nell'anno per malattia e/o infortunio, nonché l'importo dell'indennità integrativa da erogare, viene stabilita mediante apposito bando annuale approvato dal Comitato di gestione.

Tuttavia, al fine di consentire la corresponsione dell'indennità integrativa nella misura stabilita dai contratti collettivi, il Comitato di gestione, nel redigere il rendiconto economico annuale, verificherà l'adeguatezza e la congruità dei contributi in vigore, informando le Organizzazioni firmatarie del CCPL, per l'adozione, ove necessario, dei conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere presentate esclusivamente nelle seguenti modalità:

1. presso la sede legale dell'Ente CIMALA EBAT Bari, da parte del lavoratore interessato, ovvero da un soggetto munito di delega con allegata fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. Non saranno ammesse più di due domande per ciascun delegato.
2. presso le sedi autorizzate all'invio telematico individuate annualmente dalle Associazioni Sindacali e Datoriali di FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA.

Le domande presentate in modalità diversa da quella prevista dai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo saranno considerate irricevibili e verranno archiviate senza alcuna comunicazione all'interessato da parte dell'Ente CIMALA EBAT Bari.

ART. 7 - SCADENZA DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il termine stabilito mediante apposito bando annuale dal Comitato di gestione.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Ente procederà alla fase dell'istruttoria delle domande, durante la quale potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione.

L'operatore visualizzerà la richiesta di documentazione all'interno della piattaforma telematica. Il lavoratore riceverà medesima comunicazione tramite raccomandata a/r o mezzo equipollente legalmente riconosciuto.

Dalla data di invio della raccomandata a/r o mezzo equipollente decorreranno i 45 giorni per produrre quanto richiesto secondo le modalità previste dall'art.6.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di indennità integrativa o di contributi assistenziali si intendono definitivamente respinte quando:

1. persista la carenza della documentazione richiesta, oltre i 45 giorni previsti dall'art. 8;
2. il lavoratore non abbia dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti e di cui all'art. 4;
3. ricorrano motivi di illegittimità in ordine alla domanda o alla documentazione presentata;
4. l'Ente o l'azienda presso cui il lavoratore ha prestato la sua attività lavorativa non risulti in regola con il versamento dei contributi.

Dell'avvenuta reiezione sarà data comunicazione al lavoratore tramite raccomandata a/r o mezzo equipollente legalmente riconosciuto. L'operatore visualizzerà la reiezione all'interno della piattaforma telematica.

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le indennità saranno corrisposte agli aventi diritto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o bonifico postale domiciliato.

In caso di decesso del lavoratore, l'integrazione economica spettante sarà erogata agli eredi legittimi o testamentari.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per tutte le modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie al presente Regolamento, deciderà con propria delibera il Comitato di gestione dell'Ente, conformemente allo Statuto.